

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

Approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto Rep. Gen. n. 121/2019 del 26/07/2019

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

SOMMARIO

Art. 1 - Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Percentuale effettiva del fondo	3
Art. 4 - Percentuale di ripartizione del fondo.....	4
Art. 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	4
Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo.....	5
Art. 7 - Termini per le prestazioni	6
Art. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali	6
Art. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo	6
Art. 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte	7
Art. 11 - Percentuale del fondo per l'innovazione	7
Art. 12 - Incentivi per funzioni tecniche del soggetto aggregatore e della centrale unica di committenza	7
Art. 13 - Disposizioni transitorie	8

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" .

2. La disciplina dell'articolo 113 del Codice prescrive la costituzione di un fondo (compreso negli stanziamenti relativi ai lavori, opere e forniture) non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per:

- le attività di programmazione della spesa,
- per la verifica preventiva dei progetti,
- per la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
- per le funzioni di responsabile unico del procedimento,
- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità.

3. Restano fuori dall'applicazione dell'incentivo del 2% le attività di:

- progettazione,
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
- ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell'attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal Codice.

4. Le risorse o quota parte delle stesse del fondo indicato non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché per i loro collaboratori.

ART. 3- PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art.2, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A..

2. La percentuale della somma da stanziare è per scaglioni inversamente proporzionale all'entità di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare, il parametro relativo è compreso tra 2 e 0,6 in relazione ai seguenti importi:

IMPORTO A BASE DI GARA (in euro)		PARAMETRO ENTITA' (PE)
MAGGIORE O UGUALE A: 100.000 (*)		2,0%
DA	A	
1.000.001	2.000.000	1,8%
2.000.001	3.000.000	1,4%
3.000.001	6.000.000	1,2%
6.000.001	10.000.000	0,8%
MAGGIORE O UGUALE A: 10.000.001		0,6%

(*) 500.000 per beni e servizi.

3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

ART. 4 - PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art.3 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della città Metropolitana.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente del Settore preposto, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti dell'ente.

2. Gli affidamenti delle restanti attività inerenti la programmazione e realizzazione dei lavori, opere o forniture sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con decreto del Dirigente del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Nel provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è determinata la quota dell'incentivo spettante a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve essere di norma unico e deve essere assunto prima dell'inizio della procedura oggetto di incentivo. L'atto deve riportare:

- a) La descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
- b) l'importo complessivo dell'opera o lavoro, servizio, fornitura;
- c) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i per ogni attività di cui all'elencazione del successivo art.6 del presente regolamento, salvo attività non previste nell'opera o lavoro, servizio, fornitura ;
- d) i tempi delle prestazioni di cui al successivo art. 7, comma 1.

e) Le percentuali di ripartizione del fondo di cui alla tabella del successivo art. 6.

5. Nel gruppo di lavoro dovranno essere compresi anche i collaboratori amministrativo-contabili degli uffici addetti alle procedure di gara o appalto, alle procedure contabili di gestione della spesa compresa la gestione amministrativo-contabile del Fondo oggetto del presente regolamento. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e alle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (Centrale Unica di Committenza o settore appalti, gare e similari);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- h) il personale amministrativo-contabile, di esclusiva appartenenza agli uffici di contabilità e agli uffici di gestione del trattamento economico del personale interno, addetto alla gestione finanziaria delle opere, lavori e forniture interessate e dei correlati incentivi spettanti.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali definitive, comprese tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera o della fornitura e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	Soggetti coinvolti	INCIDENZA DEL RUOLO ALL'INTERNO DELLA FASE		INCIDENZA DELLA FASE SULL'INTERO PROCEDIMENTO		MOTIVAZIONI
		%MIN	%MAX	%MIN	%MAX	
Programmazione della spesa per investimenti art. 21	RUP	10	35	10	20	MIN= programmazione semplice MAX= programmazione comprensiva di studio di fattibilità tecnica-economica
	Uff. RUP	5	15			
	Collaboratori tecnico-amministrativi	50	60			
	Collaboratori amministrativo-contabili	10	20			
Verifica preventiva del progetto art.26 comma 6 lett. C e d	RUP	25	60	5	10	Min= verifica interna Max= verifica interna
	Uff. RUP	5	15			
	Collaboratori tecnico-amministrativi	20	80			
Predisposizione controllo delle procedure di gara	RUP	10	30	10	20	MIN= appalto conferito al massimo ribasso MAX= appalto conferito mediante offerta economicam. più vantaggiosa
	Uff. RUP	5	20			
	Uffici procedura gara/appalto	20	45			
	Collaboratori tecnico-amministrativi	0	60			
	Collaboratori amministrativo-contabili	0	10			
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto art. 101 e 102	RUP	15	30	30	70	MIN= lavori semplici MAX= opere complesse e/o comprendenti più categorie di lavori
	Uff. RUP	10	15			
	Direttore dei lavori/esecuzione	30	50			
	Collaboratori tecnico-amministrativi	0	45			
	Collaboratori amministrativo-contabili	8	15			
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	RUP	10	25	10	20	MIN= collaudo tecnico semplice MAX= collaudo tecnico multidisciplinare
	Uff. RUP	5	10			
	Collaudatore tecnico-amministrativo	50	70			
	Collaboratori tecnico-amministrativi	5	15			
	Direttore dei lavori/esecuzione	5	5			
	Collaboratori amministrativo-contabili	5	5			

3. Per le procedure relative a beni e servizi trova applicazione la sopra indicata tabella con esclusione delle fasi non previste dalla legge per gli acquisti di beni e servizi con la riparametrazione delle fasi fino a concorrenza dell'intera quota dell'incentivo.

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i tempi entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Città metropolitana. I termini per la direzione dei lavori, ovvero della direzione dell'esecuzione, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 8 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

1. In caso di ingiustificato mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico, il Direttore dell'Area competente applica una penale consistente nella riduzione della quota di incentivo spettante, proporzionata all'entità del ritardo o dei costi:

- del 10%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- del 30%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;

2. Nel caso di ritardo superiore a n.100 giorni lavorativi l'incarico può essere revocato; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Direttore e il Responsabile unico del procedimento.

3. Qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico, e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva, sono in ogni caso disapplicate le penalità. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dal vigente ordinamento.

4. Nessuna ripartizione del fondo, anche parziale, è dovuta ai Responsabili dei procedimenti e loro gruppi di collaboratori che con ritardi ingiustificati hanno pregiudicato il finanziamento dell'opera, hanno costretto alla modifica immotivata dei PEG e dei Piani operativi delle Direzioni di appartenenza, hanno causato rinvii dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario e all'elenco delle OO.PP. successivo, o altri gravi pregiudizi all'attività tecnico/amministrativa.

5. Le quote non corrisposte ai sensi del presente articolo costituiscono economie di spesa.

ART. 9 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente dell'unità organizzativa interessata dal lavoro o opera, servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

Il dirigente preposto invia, tempestivamente a seguito del collaudo/verifica dell'esecuzione, al settore trattamento economico del personale o settore equivalente, la proposta di liquidazione dell'incentivo contenente:

- descrizione dettagliata dell'opera o lavoro, servizio o fornitura realizzati.
- la ripartizione del fondo tra il Rup e i restanti partecipanti di cui all'art.5 comma 6.
- attestazione del rispetto dei tempi previsti per ciascuna attività o in alternativa le penalità di cui all'art. 8 da applicarsi in riduzione del fondo.

2. L'erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità:
entro 180 gg. dall'approvazione del collaudo/verifica dell'esecuzione.

3. Non si effettua il pagamento nel caso di incentivi di importo inferiore a 20 euro spettanti al singolo dipendente, gli importi inferiori a 20 euro saranno liquidati cumulativamente a fine anno al dipendente stesso.

ART. 10 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 11 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

2. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dal Comitato di direzione, previa consultazione con l'Organismo paritetico per l'innovazione.

ART. 12 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEL SOGGETTO AGGREGATORE E DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Soggetto aggregatore, è dovuta una percentuale pari a un quarto di quanto previsto nella tabella di cui al precedente articolo 3, limitatamente alle fasi di seguito indicate, con onere a totale carico dell'ente che richiede la procedura di acquisizione.

2- TABELLA SOGGETTO AGGREGATORE

Attività	Fasi specifiche	Soggetti coinvolti	Incidenza % del ruolo nella fase	Incidenza della fase sul procedimento
Predisposizione procedure di gara e controllo	RUP (ove diverso dal dirigente)	RUP	0 - 20	80%
		Ufficio RUP	0 - 5	
	Programmazione della spesa (raccolta fabbisogni - approfondimento merceologico)	Responsabile dell'istruttoria	10 - 15	
		Collaboratori tecnico-amministrativi	10 - 40	
	Predisposizione atti di gara, svolgimento e controlli	Responsabile del procedimento	15 - 40	
		Collaboratori tecnico-amministrativi	10 - 20	
Esecuzione del contratto	Attivazione convenzione/contratto	Responsabile dell'esecuzione/gestione convenzione	10 - 30	20%
		Collaboratori tecnico-amministrativi	30 - 50	
		Collaboratori amministrativi-contabili	10 - 20	

2. Per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte della Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti, è dovuta una percentuale pari a un quarto di quanto previsto nella tabella di cui al precedente articolo 3, limitatamente alle fasi di seguito indicate, con onere a totale carico dell'ente che richiede la procedura di acquisizione.

3- TABELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Attività	Fasi specifiche	Soggetti coinvolti	Incidenza % del ruolo nella fase	Incidenza della fase sul procedimento
Predisposizione procedure di gara e controllo	RUP (ove diverso dal dirigente)	RUP	0 - 20	100%
		Ufficio RUP	0 - 5	
	Programmazione della spesa (raccolta fabbisogni - approfondimento merceologico)	Responsabile dell'istruttoria	10 - 15	
		Collaboratori tecnico-amministrativi	10 - 40	
	Predisposizione atti di gara, svolgimento e controlli	Responsabile del procedimento	15 - 40	
		Collaboratori tecnico-amministrativi	10 - 20	

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Sindaco metropolitano, dopo che risulta pubblicato sul sito dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

4. Il presente Regolamento si applica:

- a) ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2018 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2018, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data dell'1/01/2018, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando;
- b) alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data dell'1/01/2018, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;